Repertorio n.12.074 Raccolta n.7.510

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Trani
il 20/05/2026
al n. 1529
Serie 1T

Il giorno otto maggio duemilaventisei,

(8 maggio 2026)

in Trani e nel mio studio in Via Montegrappa n.47.

Innanzi a me dott. Antonella Busseti, Notaio in Trani, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Trani, alla presenza dei testimoni idonei e a me noti, signori:

- Loredana Falivene, nata a [redacted] ed ivi residente alla [redacted]
- Nicola Massimo Ciulli, nato a [redacted], e residente a [redacted]

si sono costituiti i signori:

ROSELLI ANDREA nato a [redacted], che dichiara essere architetto, domiciliato [redacted] e censito col codice fiscale [redacted] che interviene in proprio e, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'**ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI** con sede in Trani, Via Ognissanti n. 123, codice fiscale n. 93394590728, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in data 12 gennaio 2026 e dell'assemblea degli iscritti in data 22 dicembre 2025 depositate agli atti dell'Ordine;

DIMATTEO MARIA ANTONIETTA nata [redacted] il [redacted] che dichiara essere architetto, domiciliata a [redacted] e censita col codice fiscale [redacted]

MARCIANO CLAUDIA nata a [redacted], che dichiara essere architetto, domiciliata a [redacted] col codice fiscale [redacted]

RESTA FIORE nato a [redacted], che dichiara essere architetto, domiciliato [redacted] e censito col codice fiscale [redacted];

TRITTO DOMENICO nato a [redacted], che dichiara essere architetto, domiciliato a [redacted] Via [redacted] e censito col codice fiscale [redacted]

RIONTINO ANGELO nato a [redacted] dichiara essere architetto, domicil[redacted] e censito col codice fiscale [redacted]

STIGLIANO MARCO nato a [redacted], che dichiara essere architetto, domiciliato [redacted] e censito col codice fis[redacted]

BARONE GABRIELLA nata a [redacted], che dichiara essere Dottore Commercialista e revisore contabile, residente a [redacted] e censita col codice

fiscale [redacted]
I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 nonchè degli articoli 14 e seguenti C.c. è costituita dall'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI una fondazione – Ente del Terzo Settore, denominata

"Fondazione Ordine Architetti BAT – E.T.S.".

Con sede in **Trani**, alla **via Ognissanti n. 123** (d'ora in avanti, per brevità, anche "Fondazione").

La dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico fino all'avvenuta iscrizione della Fondazione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nello scopo di perseguire il costante aggiornamento culturale e tecnico-scientifico dell'Architetto, l'attuazione di ogni iniziativa tesa alla promozione della figura professionale dell'Architetto.

Per il perseguimento delle suesposte finalità la Fondazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d, f, g, h, i del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, divulgative e multimediali.

Nell'ambito delle predette attività di interesse generale, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove e realizza attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale nei settori dell'architettura, pianificazione territoriale, paesaggio, conservazione, design e discipline affini;
- organizza convegni, seminari, mostre, concorsi e iniziative culturali e scientifiche;
- promuove e sostiene studi, ricerche e attività editoriali, anche mediante strumenti digitali e multimediali;
- contribuisce alla tutela, valorizzazione e diffusione

della cultura architettonica, del paesaggio e del patrimonio culturale;

- istituisce borse di studio e di ricerca;
- sostiene e collabora con enti, istituzioni e organismi operanti nei settori di interesse;
- svolge attività di supporto organizzativo e promozionale in favore dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta Andria Trani, nel rispetto della normativa vigente.

La Fondazione può partecipare a bandi pubblici e privati, nonché instaurare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione ad organismi, enti o società, nei limiti consentiti dalla legge.
L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è prevalentemente regionale, con possibilità di estensione a livello nazionale e internazionale, qualora funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali.
La Fondazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale innanzi indicate; tali attività saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle suesposte finalità; la stessa non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.

ARTICOLO 3

La Fondazione sarà retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, previa lettura da me Notaio datane, alla presenza dei testimoni, ai comparenti, i quali dichiarano di essere perfettamente edotti di tutti gli articoli componenti il predetto statuto.

ARTICOLO 4

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
Gli esercizi si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 5

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani; la nomina e la scadenza della carica dei membri di quest'ultimo comporta la nomina e la scadenza della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione salvo prorogatio fino all'elezione del nuovo organo amministrativo dell'Ordine e quindi della Fondazione.

Il Fondatore - preso atto della dichiarazione fatta pervenire dagli infra nominandi consiglieri di amministrazione, circa l'insussistenza a loro carico di cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 c.c., quale richiamato dall'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 117/2017, e di provvedimenti di interdizione dalla carica di amministratori adottati in Stati membri dell'Unione Europea - stabilisce che, come da art 7 dello statuto, l'amministrazione della Fondazione sarà affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri nominati nelle persone dei costituiti signori:
ROSELLI ANDREA, DIMATTEO MARIA ANTONIETTA, MARCIANO CLAUDIA, RESTA FIORE, TRITTO DOMENICO, RIONTINO ANGELO, STIGLIANO MARCO.
Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il costituito signor ROSELLI ANDREA, il quale, conseguentemente, assume la carica di Presidente della Fondazione; il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori, generali o speciali.
Vice-Presidente viene nominata la costituita signora DIMATTEO MARIA ANTONIETTA.
Segretario viene nominata la costituita MARCIANO CLAUDIA
Tesoriere viene nominato il costituito RESTA FIORE.
I nominati accettano le cariche loro conferite, chiedendo l’iscrizione della propria nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
II CDA rimane in carica quattro anni e si rinnova contestualmente al rinnovo del Consiglio dell'Ordine.
Per permettere un efficace avvio, e solo nella fase di start-up, i componenti del Consiglio di Amministrazione, individuati per il primo mandato, si intendono confermati sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine successivo a quello durante il quale è stata istituita la fondazione.
I componenti del CDA non potranno comunque essere nominati per più di due mandati consecutivi.
Alla scadenza del mandato:
-- il nuovo Consiglio di Amministrazione assumerà la carica entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
-- i Consiglieri uscenti restano in carica fino alla pubblicazione della nomina dei nuovi componenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 6

Ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del citato D.Lgs. n. 117/2017 viene nominato un Organo di Controllo monocratico nella persona della costituita dr.ssa BARONE GABRIELLA che dichiara di accettare la carica conferita in data odierna, chiedendo l’iscrizione della propria nomina nel Registro Unico Na-

zionale del Terzo Settore e dichiarando che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, previste dall'art. 2399 c.c. o da altre norme di legge.

ARTICOLO 7

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 117/2017, il patrimonio iniziale della Fondazione è determinato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e viene conferito dal Fondatore nella Fondazione mediante n. 1 (uno) assegno circolare n. 6082250089 emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Trani in data 6 maggio 2026 all'ordine della costituenda Fondazione, munito di clausola di non trasferibilità.

Il Patrimonio della Fondazione è composto da:

a) conferimenti in denaro ovvero di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, ancorché successivamente alla dotazione iniziale, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) rendite non utilizzate che, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinata a incrementare il patrimonio;

e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, ivi comprese le attività diverse di cui all'articolo 6 del citato D.Lgs. n. 117/2017;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, da Enti ed Istituzioni privati, italiani o stranieri, da Privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e

nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 8

Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto ai sensi di legge.
Il signor ROSELLI ANDREA è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 9

Ai fini fiscali si richiede l'applicazione del trattamento tributario di cui all'articolo 82 del citato D.Lgs. n. 117/2017; pertanto il presente atto:
- non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni;
- è soggetto all'imposta di registro in misura fissa;
- è esente da imposta di bollo.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto il Fondatore dichiara che il valore del patrimonio iniziale della Fondazione è di Euro 30.000,00(trentamila virgola zero zero).

ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Fondazione.
Ogni parte costituita, come rappresentata, previamente informata ai sensi del regolamento europeo GDPR UE 679/2016, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi, dichiarando di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231:
- i comparenti dichiarano:
--- di non essere persone politicamente esposte fatta eccezione della Dottoressa BARONE GABRIELLA in quanto componente del Collegio Sindacale di AMIU Spa;
--- che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto;
--- che i titolari effettivi dell'operazione qui perfezionata sono le parti i cui dati identificativi sono indicati in comparizione e, per le parti correlate, come da visure camerali;
- il fondatore dichiara che i fondi impiegati provengono da propria attività istituzionale.

Di questo atto, scritto in piccola parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia su fogli quattro per facciate dodici intere e fin qui dell'ultima, ho dato lettura, presenti i testimoni, alle parti che lo approvano e sottoscrivono con i testimoni e me Notaio alle ore diciassette e minuti dieci
Firmato:
ROSELLI ANDREA
DIMATTEO MARIA ANTONIETTA
MARCIANO CLAUDIA

RESTA FIORE
TRITTO DOMENICO
RIONTINO ANGELO
STIGLIANO MARCO
BARONE GABRIELLA
Nicola Massimo Ciulli teste
Loredana Falivene teste
Antonella Busseti notaio – vi è il sigillo.

Allegato "A" alla raccolta n.7510

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita per volontà del Fondatore ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI, una Fondazione denominata:

"Fondazione Ordine Architetti BAT - E.T.S."

La dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico fino all'avvenuta iscrizione della Fondazione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è retta dalle norme del presente statuto e dagli eventuali regolamenti di cui ritenesse di dotarsi, nel pieno rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede legale in Trani.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune nonché l'istituzione di altre sezioni territoriali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - SCOPO ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nello scopo di perseguire il costante aggiornamento culturale e tecnico-scientifico dell'Architetto, l'attuazione di ogni iniziativa tesa alla promozione della figura professionale dell'Architetto.

Per il perseguimento delle suesposte finalità la Fondazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d, f, g, h, i del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed in particolare:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, divulgative e multimediali.

Nell'ambito delle predette attività di interesse generale, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove e realizza attività di formazione,

aggiornamento e perfezionamento professionale nei settori dell'architettura, pianificazione territoriale, paesaggio, conservazione, design e discipline affini;

- organizza convegni, seminari, mostre, concorsi e iniziative culturali e scientifiche;
- promuove e sostiene studi, ricerche e attività editoriali, anche mediante strumenti digitali e multimediali;
- contribuisce alla tutela, valorizzazione e diffusione della cultura architettonica, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- istituisce borse di studio e di ricerca;
- sostiene e collabora con enti, istituzioni e organismi operanti nei settori di interesse;
- svolge attività di supporto organizzativo e promozionale in favore dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta Andria Trani, nel rispetto della normativa vigente.

La Fondazione può partecipare a bandi pubblici e privati, nonché instaurare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche mediante la partecipazione ad organismi, enti o società, nei limiti consentiti dalla legge.
L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è prevalentemente regionale, con possibilità di estensione a livello nazionale e internazionale, qualora funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali.
La Fondazione può svolgere anche attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale innanzi indicate; tali attività saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle suesposte finalità; la stessa non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs n. 117/2017.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è composto da:
a) conferimenti in denaro ovvero di beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, ancorché successivamente alla dotazione iniziale, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque

destinati alle finalità istituzionali;
d) rendite non utilizzate che, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata a incrementare il patrimonio;
e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, ivi comprese le attività diverse di cui all'articolo 6 del citato D.Lgs. n. 117/2017;;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, da Enti ed Istituzioni privati, italiani o stranieri, da Privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 5 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione, in conformità al disposto dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 117/2017, non ha scopo di lucro.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;

- il tesoriere;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani; la nomina e la scadenza della carica dei membri di quest'ultimo comporta la nomina e la scadenza della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione salvo prorogatio fino all'elezione del nuovo organo amministrativo dell'Ordine e quindi della Fondazione.

II CDA rimane in carica quattro anni e si rinnova contestualmente al rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Per permettere un efficace avvio, e solo nella fase di start-up, i componenti del Consiglio di Amministrazione, individuati per il primo mandato, si intendono confermati sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine successivo a quello durante il quale è stata istituita la fondazione.

I componenti del CDA non potranno comunque essere nominati per più di due mandati consecutivi .

Alla scadenza del mandato:

-- il nuovo Consiglio di Amministrazione assumerà la carica entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

-- i Consiglieri uscenti restano in carica fino alla pubblicazione della nomina dei nuovi componenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente e l'Organo di Controllo, ad eccezione della prima nomina che compete al Fondatore
- legge il Segretario
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla vigente normativa;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Si applica l'articolo 2382 c.c. e, altresì, il disposto dell'articolo 26 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017 in materia di pubblicità della nomina e delle limitazioni al potere di

rappresentanza degli amministratori.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate nel rispetto del metodo collegiale.
Il Presidente - anche su richiesta della maggioranza dei suoi membri - convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, lo presiede e ne coordina i lavori nonchè provvede affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
Il Consiglio si raduna presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
I1 Consiglio di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta trasmessa con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto recapito, almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, la piattaforma informatica o di telecomunicazione ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto; tali ultimi dati potranno essere validamente comunicati agli aventi diritto, anche successivamente, con integrazione del precedente avviso, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di mancata convocazione ovvero di mancata osservanza delle modalità sopra indicate per la convocazione, il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare in presenza di tutti i suoi membri e purché l'Organo di Controllo sia presente o informato della riunione, salva per ognuno dei Consiglieri la possibilità di determinare il rinvio della riunione a non più di 3 (tre) giorni laddove non si ritenga sufficientemente informato sulle materie da trattare.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere - anche in maniera esclusiva - per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto alla partecipa-

zione;
b. che la riunione sia convocata in un luogo fisico nel quale ciascun amministratore ha facoltà di recarsi per intervenire di persona alla stessa, ove non intenda avvalersi di mezzi di telecomunicazione; in assenza di convocazione in un luogo fisico, la stessa si intende svolta di default presso il domicilio di colui che assumerà la qualifica di segretario della riunione;
c. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
d. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
e. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori, generali o speciali.
Il Presidente cura la vita e promuove lo sviluppo della Fondazione, sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese, pubbliche e private, ed ogni altro organismo, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione con ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
In caso di assenza od impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 10 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo; esso può essere monocratico o, in alternativa, collegiale; in tale ultimo caso esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 c.c..
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 del citato D.Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno è nominato un Revisore Legale dei Conti, in persona di un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 12 – BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 117/2017.
Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs.

117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 13 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale in conformità a detta ultima norma e pone in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 14 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene – a cura del Consiglio di Amministrazione – il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.

ARTICOLO 15 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ovvero per diposizione di legge o dell'Autorità Governativa.

Il patrimonio residuo, dopo soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore – ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato:
ROSELLI ANDREA
DIMATTEO MARIA ANTONIETTA
MARCIANO CLAUDIA
RESTA FIORE
TRITTO DOMENICO
RIONTINO ANGELO
STIGLIANO MARCO
BARONE GABRIELLA
Nicola Massimo Ciulli teste
Loredana Falivene teste
Antonella Busseti notaio – vi è il sigillo.

E' copia conforme all'originale nei miei rogiti, munita delle prescritte firme, composta di fogli, compreso quanto allegato, che rilascio per usi consentiti.
Trani,